

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARIOTTI, MANCIA e BOZZELLO VEROLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1990

Trasformazione da governative a provinciali delle tasse di concessione previste dal numero 114 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, furono attribuite agli enti locali numerose funzioni ai sensi dell'articolo 118, comma 1, della Costituzione, talune delle quali consistenti in provvedimenti già di competenza di organi dello Stato.

Il rilascio di quei provvedimenti era in precedenza subordinato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, al pagamento di una tassa sulle concessioni governative.

La nuova imputazione dei provvedimenti agli enti locali rendeva concettualmente incompatibile l'imputazione della tassa la quale, da governativa, avrebbe dovuto essere trasformata in locale.

Tuttavia il contenuto della legge di delega aveva impedito al Governo di intervenire anche sull'aspetto tributario dell'attribuzione di funzioni.

Dopo circa un anno dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, alla predetta dissociazione soggettiva avviava il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 1979, il quale, all'articolo 8, trasformava le vecchie tasse sulle concessioni governative in tasse sulle concessioni comunali. L'operazione era completata dal decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978, il quale provvedeva ad individuare i singoli atti e provvedimenti.

Ma il decreto-legge n. 702 del 1978 considerò solo i numerosi atti dei comuni, dimenticandosi del tutto delle province interessate (con l'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977) dall'attribuzione delle funzioni sulle autoscuole di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Avviene così che da oltre dieci anni lo Stato continua ad esigere una tassa sulle concessioni governative, attinente ad un provvedimento provinciale.

Come è noto, il tema delle autoscuole è stato di recente affrontato dalla legge 18 marzo 1988, n. 111, la quale ha sostituito anche l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.

In particolare la legge n. 111 del 1988 ha accentuato la presenza delle province, confermando poi la loro competenza in punto di rilascio delle autorizzazioni per nuove autoscuole e di vigilanza. Purtroppo, però, anche in quella occasione ci si è dimenticati dell'aspetto tributario.

Aspetto tributario che, sebbene quantitativamente di scarsa rilevanza, è concettualmente molto importante anche in ordine ai rapporti istituzionali fra Stato ed autonomie locali.

Il presente disegno di legge, sebbene in ritardo, si propone di ovviare alle dimenticanze del passato completando, anche per le province, quanto già da tempo attuato per i comuni.

Passando all'analisi del testo, l'articolo 1 ripete i contenuti dell'articolo 8 del decreto-legge n. 702 del 1978, provincializzando le tasse di concessione governativa per il rilascio delle autorizzazioni per nuove autoscuole e per la vigilanza annuale.

Nel comma 3 dello stesso articolo, ricordandosi con la legge n. 111 del 1988, si prevede che anche i centri di istruzione automobilistica siano assoggettati alle tasse al pari delle autoscuole.

I commi 5 e 6 dell'articolo 1 prevedono, infine, l'arrotondamento degli attuali importi di lire 478.000 e di lire 98.000 alle centomila superiori.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di autoscuole di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche e integrazioni, emessa dalla provincia ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la quale è dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui al numero 114 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche e integrazioni, è assoggettata, a decorrere dal 1° gennaio 1991, a tassa sulle concessioni provinciali.

2. Costituisce tassa sulle concessioni provinciali anche la tassa annuale prevista dal predetto numero 114 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. La tassa sulle concessioni provinciali per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di autoscuole nonché quella annuale sono dovute anche per i centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 84, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le tasse sulle concessioni comunali dall'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

5. La misura della tassa sulle concessioni provinciali per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di autoscuole e di centri di istruzione automobilistica è fissata in lire 500.000.

6. La misura della tassa annuale per le autoscuole e per i centri di istruzione automobilistica è fissata in lire 100.000.